

Delibera n° 1343

Estratto del processo verbale della seduta del

15 luglio 2016

oggetto:

DGR 2028/2014 – DGR 1770/2015 - LR 17/2014, ART 50 – ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI STABILIMENTI TERMALI. DEFINIZIONE RISORSE ECONOMICHE PER ACCORDI CONTRATTUALI.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Viste:

- la D.G.R. 31.10.2014, n. 2027, "Recepimento dell'intesa sull'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015, adottata nella conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 5.12.2013";
- la D.G.R. 31.10.2014, n. 2028, "Dlgs 502/1992, articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater - l.r. 296/2006, art 1 comma 796, lett. t - procedura per l'accreditamento definitivo degli stabilimenti termali provvisoriamente accreditati";
- la D.G.R. 11.9.2015, n. 1770, "Dlgs 502/1992, artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater - l.r. 17/2014, art 49 - accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. approvazione del fabbisogno";

Preso atto che, sulla base delle citate deliberazioni giuntali, è stato concesso l'accreditamento istituzionale sia agli stabilimenti termali autorizzati operanti in Regione in regime di accreditamento provvisorio sia allo stabilimento termale autorizzato che ha presentato la domanda a seguito della ulteriore determinazione del fabbisogno;

Rilevato che, a conclusione dei procedimenti previsti dalle medesime deliberazioni giuntali, gli Stabilimenti termali della Regione in possesso di accreditamento istituzionale sono lo Stabilimento termale di Arta, lo Stabilimento termale di Grado e lo Stabilimento termale di Monfalcone;

Dato atto che i suddetti stabilimenti termali sono stati valutati, altresì, in relazione al diverso grado di qualificazione nell'erogazione delle prestazioni ai fini dell'attribuzione dei differenti livelli tariffari, ai sensi della citata D.G.R. n. 2027/2014;

Considerato che la valutazione sull'ampliamento dei punti di offerta di prestazioni termali è stata effettuata sull'analisi della fuga extraregionale e, in particolare, sulla quantità e sulla tipologia delle prestazioni maggiormente richieste dai residenti del Friuli Venezia Giulia agli stabilimenti termali del Veneto;

Considerato che l'ampliamento dei punti di offerta di prestazioni termali consente l'attuazione del programma di recupero progressivo della mobilità passiva extraregionale, in ragione della aumentata disponibilità presso gli stabilimenti termali accreditati della Regione delle medesime prestazioni offerte dagli stabilimenti del Veneto;

Rilevato che le medesime deliberazioni giuntali, a fronte di una mobilità passiva verso il Veneto quantificata in € 1.903.111,03 per il 2013, hanno ipotizzato un recupero iniziale di circa il 15% delle prestazioni extraregionali, stimato in € 300.000,00 annuo nel prossimo triennio, tenuto conto della fidelizzazione che tali stabilimenti hanno instaurato nei confronti dei residenti del FVG;

Precisato che il suddetto importo di € 300.000,00, finalizzato al recupero della mobilità passiva verso il Veneto, deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'importo di € 699.000,00 destinato nel 2013 alla remunerazione delle prestazioni termali erogate dagli Stabilimenti termali di Arta e di Grado ai residenti del FVG nel periodo in cui hanno svolto la loro attività in regime di accreditamento provvisorio;

Atteso che l'anzidetta D.G.R. n. 1770/2015 ha stabilito che agli oneri derivanti dalla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 17/2014 da parte delle Aziende per l'assistenza sanitaria territorialmente competenti, conseguenti all'eventuale concessione dei nuovi accreditamenti, debba farsi fronte con risorse regionali stanziare nell'ambito del finanziamento del S.S.R., come integrate dalla legge regionale 6.8.2015, n.20;

Precisato che - nelle more della definizione di uno specifico accordo regionale che individui il budget per le prestazioni termali, analogo a quello relativo alle strutture che erogano prestazioni sanitarie di degenza e ambulatoriali, di cui alla D.G.R. n. 27/2014 - le competenti Aziende per l'assistenza sanitaria debbano destinare, quale corrispettivo per gli accordi contrattuali, gli importi già utilizzati per la remunerazione delle

prestazioni rese dagli stabilimenti di Arta e di Grado, oltre all'importo di € 300.000,00, individuato dalla citata D.G.R. n. 1770/2015 e finalizzato al recupero della fuga extraregionale;

Precisato, pertanto, che l'importo complessivo da destinare alla remunerazione delle prestazioni termali erogabili dai tre Stabilimenti termali accreditati per conto del Servizio sanitario regionale può essere stimato in € 1.000.000,00, costituito dall'importo di € 700.000,00, riferito all'anno 2013, già utilizzato dalle Aziende per l'assistenza sanitaria della regione per gli Stabilimenti termali di Arta e di Grado e dall'importo di € 300.000,00 utilizzabile quale corrispettivo per l'accordo contrattuale che la competente Azienda per l'assistenza sanitaria potrà stipulare con lo Stabilimento ternale di Monfalcone;

Precisato, altresì, che le competenti Aziende per l'assistenza sanitaria che stipuleranno gli accordi contrattuali con i tre Stabilimenti termali citati dovranno adottare le modalità previste dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed extraregionale relativa alla remunerazione delle prestazioni sanitarie;

Ritenuto che le competenti Aziende per l'assistenza sanitaria debbano ricorrere alle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio sanitario regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui alla D.G.R. n. 394/2015 avente ad oggetto "LR 49/1996, art 12 – linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016: approvazione definitiva", nell'ambito del finanziamento di parte corrente facente capo alla voce di bilancio regionale Fondo sanitario regionale e nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti;

Ritenuto, altresì, di fornire indicazioni alle Aziende per l'assistenza sanitaria, precisando che gli accordi contrattuali stipulati con gli stabilimenti termali accreditati della Regione devono specificare sia le prestazioni effettivamente erogate, risultanti dai decreti di accreditamento, tenendo conto della necessità di sensibilizzare i medesimi stabilimenti al recupero della fuga extraregionale, sia l'importo destinato alla remunerazione delle medesime prestazioni, applicando i differenti livelli tariffari vigenti, di cui alla citata D.G.R. n. 2027/2014, individuati nei medesimi decreti di accreditamento;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- 1) Di stabilire che le Aziende per l'assistenza sanitaria, per la remunerazione delle prestazioni termali individuate negli accordi contrattuali con gli stabilimenti termali accreditati, debbano ricorrere alle risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio sanitario regionale, in conformità agli atti di programmazione di cui alla D.G.R. n. 394/2015 avente ad oggetto "LR 49/1996, art 12 – linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2016: approvazione definitiva", nell'ambito del finanziamento di parte corrente facente capo alla voce di bilancio regionale Fondo sanitario regionale e nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti.
- 2) Di precisare che l'importo complessivo da destinare alla remunerazione delle prestazioni termali erogabili dai tre Stabilimenti termali accreditati per conto del Servizio sanitario regionale può essere stimato in € 1.000.000,00, costituito dall'importo di € 700.000,00, riferito all'anno 2013, già utilizzato dalle Aziende per l'assistenza sanitaria della regione per gli Stabilimenti termali di Arta e di Grado e dall'importo di € 300.000,00 utilizzabile quale corrispettivo per l'accordo contrattuale che la competente Azienda per l'assistenza sanitaria potrà stipulare con lo Stabilimento ternale di Monfalcone.

- 3) Di precisare che le competenti Aziende per l'assistenza sanitaria che stipuleranno gli accordi contrattuali con i tre Stabilimenti termali citati dovranno adottare le modalità previste dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed extraregionale relativa alla remunerazione delle prestazioni sanitarie.
- 4) Di fornire indicazioni alle Aziende per l'assistenza sanitaria, precisando che gli accordi contrattuali stipulati con gli stabilimenti termali accreditati della Regione devono specificare sia le prestazioni effettivamente erogate, risultanti dai decreti di accreditamento, tenendo conto della necessità di sensibilizzare i medesimi stabilimenti al recupero della fuga extraregionale, sia l'importo destinato alla remunerazione delle medesime prestazioni, applicando i differenti livelli tariffari vigenti, di cui alla citata D.G.R. n. 2027/2014, individuati nei medesimi decreti di accreditamento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE